



COMUNE DI OSINI

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 27/06/2008.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 27/12/2010.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 24/08/2011.

Art. - 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli articoli 117, sesto comma, secondo periodo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e degli articoli 3, comma 4, e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi, in economia.

2. Il presente regolamento attua altresì le previsioni dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito semplicemente «Codice») nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.

3. Le procedure in economia disciplinate dal presente regolamento dovranno essere utilizzate per l'acquisizione di lavori, forniture o servizi che presentano caratteristiche oggettive tali da rendere impraticabili, antieconomiche o pregiudizievoli per la funzionalità dei servizi o dell'intera attività dell'ente le normali procedure di appalto ad evidenza pubblica.

4. L'utilizzo delle procedure in economia risponde ai criteri di programmazione, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, parità di trattamento, rotazione, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, nel rispetto dei principi sul procedimento amministrativo, del Codice e del codice civile.

5. Per la definizione di lavori, manutenzioni, forniture e servizi, si precisa quanto segue :

Fornitura: è definita fornitura o provvista l'insieme di quanto acquistato per un determinato uso.

Fornitura in opera: è definita fornitura in opera o provvista in opera, l'insieme di quanto acquistato per un determinato uso inclusa la posa in opera della merce fornita e quanto altro strettamente necessario al fine di dare il tutto funzionante o di pronto utilizzo purché il costo della sola fornitura sia superiore al 50% del costo totale in opera.

Servizio: è definito servizio la prestazione complessa che richiede un apparato organizzatorio caratterizzato generalmente dall'insieme dei mezzi e delle persone che espletano un'attività per lo più di interesse pubblico.

Lavoro: è definito lavoro l'attività svolta tramite una propria organizzazione che include acquisto di materiali, uso di automezzi e mezzi d'opera, attrezzi, strumenti, prestazione di manodopera e quanto altro necessario al fine di assemblare tutto ciò che necessita per la realizzazione di un'opera.

Manutenzione: è definita manutenzione tutto ciò che viene posto in essere al fine di conservare e mantenere in buono stato beni mobili ed immobili.

Manutenzione ordinaria: ai sensi DPR 380/2001, art. 3 comma 1, lett. a), sono definiti «interventi di manutenzione ordinaria», gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

Manutenzione straordinaria: ai sensi DPR 380/2001, art. 3 comma 1, lett. b), sono definiti «interventi di manutenzione straordinaria», le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

6. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Art. - 2 Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione degli interventi relativi a lavori, forniture e servizi in economia può avvenire nelle seguenti forme:

- a) in amministrazione diretta;
- b) per cottimo fiduciario;

Nell'amministrazione diretta, le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri, o appositamente acquistati o noleggiati, e con personale dell'Ente, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi in possesso dei necessari requisiti.

Art. - 3 Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento possono essere sempre sostituite dal ricorso alla convenzione di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto del convenzionamento di cui all'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, o sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.

3. L'esecuzione di lavori in economia di cui all'articolo 6 può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezzari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezzari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.

4. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza.

Art. - 4 Limiti economici agli interventi in economia

1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell'impiego delle risorse umane e organizzative necessarie e il risultato economico e funzionale perseguito, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie, l'affidamento dei lavori in economia non può superare l'importo di **euro 200.000,00** mentre l'affidamento delle forniture e servizi in economia è ammesso per importi inferiori a **euro 193.000,00**;

2. Gli importi di cui al comma 1 non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.

3. Nessun esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificialmente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal presente regolamento.

4. Non sono considerati artificialmente frazionati:

a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;

b) gli affidamenti di un intervento misto di cui all'articolo 9, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.

Art. - 5 Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia

1. L'esecuzione dei lavori in economia di cui al successivo articolo 6 non può superare l'importo complessivo di euro 50.000,00, qualora si tratti di lavori eseguiti in amministrazione diretta;

2. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'articolo 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

Art. - 6 Lavori in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 4, comma 1, ossia di importo non

superiore a euro 200.000,00 i seguenti lavori:

a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

- prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
- riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
- lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
- lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;

b) interventi non programmabili in materia di sicurezza ;

c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;

d) lavori necessari per la compilazione di progetti;

e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;

2. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui al comma 1, tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

a) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;

b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;

c) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;

d) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;

e) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;

f) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;

g) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.

Art. - 7 Forniture in economia

1. Possono essere eseguite in economia , con il limite di cui all'articolo 4, comma 1, ossia di importo inferiore a **euro 193.000,00**, salvo dove diversamente indicato secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza , le forniture relative a:

a) cancelleria, stampati, registri di varia natura, modulistica specializzata, fotografie, materiali da disegno, stampe di varia natura, servizio di copisteria, valori bollati, copie eliografiche, disegni tecnici, nonché altro materiale di facile consumo, per un importo fino a euro 15.000,00

b) arredi e attrezzature, veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli, macchine d'ufficio, hardware, fax, fotocopiatrici, macchine da calcolo, macchine fotografiche, videocamere, relativo materiale di consumo e pezzi di ricambio, software, materiale informatico di vario genere, reti informatiche;

c) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico , per un importo fino a euro 30.000,00;

- d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale ,per un importo fino a euro 15.000,00 ;
- e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi ,per un importo fino a euro 15.000,00;
- f) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti per un importo fino a euro 30.000,00;
- g)attrezzature cantieri comunali , per un importo fino a euro 50.000,00;
- h) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
- i) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
- l) combustibile per il riscaldamento di immobili,per un importo fino a euro 20.000,00;
- m) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- n) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi, per un importo fino a euro 15.000,00;
- o) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, e giochi; arredo urbano in genere e accessori per impianti sportivi;
- p) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali, per un importo fino a euro 50.000,00 ;
- q) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi, per un importo fino a euro 5.000,00;
- r) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati per un importo fino a euro 2.000,00 ;
- s) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;

Art. - 8 Servizi in economia

1. Possono essere eseguite in economia con il limite di cui all'articolo 4, comma 1, ossia di importo inferiore a euro 206.000,00 salvo dove diversamente indicato secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza , i servizi relativi a:

- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti per un importo fino a euro 50.000,00;
- b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale per importi fino a euro 30.000,00;
- c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale per importi fino a euro 10.000,00;
- d) servizi di telecomunicazione per importi fino a euro 10.000,00;
- e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, per importi fino a euro 30.000,00;
- f) servizi informatici e affini,compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software per importi fino a euro 30.000,00;
- m) servizi pubblicitari compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi per importi fino a euro 5.000,00;
- n) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari per un importo fino a euro 50.000,00;
- o) servizi di editoria e di stampa compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione per importi fino a euro 30.000,00;

- p) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi per importi fino a euro 30.000,00;
- q) servizi alberghieri compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
- r) servizi di ristorazione, compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche; mense, mense scolastiche, trasporto scolastico e servizi scolastici in genere; centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- s) servizi relativi alla sicurezza compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni per un importo fino a euro 50.000,00;
- t) servizi relativi all'istruzione compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie per importi fino a euro 30.000,00;
- u) servizi sanitari e sociali compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
- v) servizi ricreativi, culturali e sportivi compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;
- w) servizi di pulizia strade, piazze, ambiente e territorio, derattizzazione, disinfestazione, disinquinamento, raccolta e smaltimento rifiuti;
- x) servizi per la sistemazione di giardini, piazze, aiuole e verde pubblico in generale per un importo fino a euro 100.000,00;
- y) servizi di accertamento sanitario nei confronti del personale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro per importi fino a euro 20.000,00;
- z) servizi di protezione civile.

2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi:

- a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 7 ed entro i limiti fissati dal medesimo articolo;
- b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate per un importo fino a euro 50.000,00;
- c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
- d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti per importi fino a euro 30.000,00;

3. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 6 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 7.

L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI È INOLTRE CONSENTITA NEI SEGUENTI CASI, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 10 DEL CODICE:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. - 9 Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b).
2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b), il limite economico di cui all'articolo 4, comma 1, si applica all'intervento considerato unitariamente.

Art. - 10 Norma di salvaguardia

Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell'impianto al quale accedono.

Art. - 11 Responsabile del servizio e responsabile del procedimento

1. L'amministrazione opera a mezzo del responsabile del servizio interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il Responsabile del Servizio opera nell'ambito degli obiettivi programmati nell'interesse dell'Amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, assumendo tutti i rischi derivanti dalla procedura. Il responsabile del servizio può avvalersi di un responsabile del procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento resta a carico del responsabile del servizio.
3. Il responsabile del servizio garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio che li dispone ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. - 12 Interventi in economia mediante amministrazione diretta

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il Responsabile, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede, qualora la normativa vigente in materia di assunzioni lo consenta, l'assunzione di personale straordinario secondo il regolamento di accesso agli impieghi del Comune.
2. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dallo stesso Responsabile con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Art. - 13 Interventi eseguiti per cottimo fiduciario

1. L'acquisizione di lavori, forniture e servizi mediante cottimo fiduciario viene attivata dal Responsabile del Servizio mediante procedura negoziata.
2. La ricerca del contraente avviene, previa determinazione a contrarre, con lettera di invito da trasmettere ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero operatori in possesso dei necessari requisiti, individuati dal Responsabile del Servizio sulla base di indagini di mercato ovvero tramite gli elenchi di cui agli artt. 2 e 15 del presente regolamento, in entrambi i casi nel rispetto dei principi di

trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

Art. - 14 Cottimo fiduciario affidamento diretto

Previa valutazione delle ragioni di convenienza, congruità ed economicità si potrà procedere all'affidamento diretto (trattativa diretta) rivolto ad un solo operatore economico, quando :

- nel caso di lavori l'importo della spesa sia inferiore a euro 40.000,00 oltre all'IVA
- nel caso di servizi o forniture l'importo della spesa sia inferiore a **euro 40.000,00** oltre all'IVA.

Art. - 15 Requisiti degli operatori economici

1. L'affidatario di lavori, di servizi e forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, della capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente;
2. In particolare l'affidatario dei lavori in economia deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione in relazione agli importi dei lavori da eseguire.

Art. - 16 Elenchi operatori economici

1. Al fine di acquisire lavori, servizi e forniture in economia in modo efficace, il Responsabile del Servizio potrà provvedere mediante consultazione di elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 125, commi 11 e 12, del Codice .
2. Gli elenchi vengono istituiti mediante avviso pubblico e vi possono essere iscritti gli operatori economici che ne facciano richiesta, in possesso dei requisiti prescritti all'art. 15 del presente regolamento.
3. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale; possono comunque essere integrati in corso d'anno su iniziativa dell'Amministrazione o sulla base di ulteriori richieste pervenute.

Art. - 17 Lettera d'invito - Atti della procedura

1. La lettera di invito, di norma, contiene:
 - a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
 - b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché le polizze di responsabilità civile;
 - c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;
 - d) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
 - e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
 - f) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
 - g) il termine di scadenza in caso di contratti aperti di cui al successivo art. 21 ;
 - h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali foglio patti e condizioni o capitolato d'onere e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
2. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica. Nel caso di intervento d'urgenza di cui all'articolo 23 o di lavori di somma urgenza di cui all'articolo 24, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.
3. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il Responsabile predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d'onere ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.
4. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.

5. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il Responsabile redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

Art. - 18 Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:

a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;

b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.

2. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.

3. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera a), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta. Qualora non vi siano controindicazioni la predetta verbalizzazione può essere fatta in via informale a margine del foglio dell'offerta dell'affidatario o a margine della scrittura contrattuale conclusiva.

4. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione; con la stessa determinazione è assunto l'impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza.

5. Per importi fino a euro 20.000,00 il contratto può essere concluso mediante accettazione da parte dell'affidatario posta in calce alla determinazione ovvero per mezzo di scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, effettuato anche tramite fax.

Per importi eccedenti e sino a euro 50.000,00 mediante sottoscrizione di scrittura privata semplice e, di norma, in forma pubblica amministrativa o scrittura privata autenticata per importi superiori ad euro 50.000,00.

Art. - 19 Offerta economicamente più vantaggiosa

1. Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi ecc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste del Comune (per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).

2. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.

3. Nello stesso caso, nell'esame delle offerte il responsabile del servizio deve farsi assistere da due dipendenti dell'amministrazione o di altro Ente che siano competenti nella materia oggetto dell'affidamento.

Art. - 20 Ordinazione

Successivamente alle operazioni di scelta del contraente il Responsabile del Servizio emette l'atto di ordinazione dell'intervento, che deve contenere le condizioni specifiche di esecuzione, tra cui l'inizio e il termine, il prezzo e le circostanze, già indicate nella lettera di invito. L'ordinazione dell'intervento deve inoltre contenere il riferimento al presente regolamento, alla determinazione a contrarre, al capitolo di bilancio sul quale la spesa viene imputata e all'impegno contabile registrato sul capitolo stesso.

Art. - 21 Contratti aperti

1. Qualora non sia possibile determinare con sufficiente approssimazione la quantità degli interventi da

acquisire in economia nel corso di un determinato arco di tempo è possibile il ricorso alla forma del contratto aperto nel quale viene indicato in via presuntiva il fabbisogno l'entità della spesa e le tipologie degli interventi da acquisire.

2. A detti contratti viene data esecuzione mediante singole ordinazioni che si effettuano di volta in volta ,man mano che il fabbisogno si verifichi concretamente,nel rispetto del limite di spesa stabilito nel contratto.

3. Ciascun intervento della specifica ordinazione non può avere un prezzo diverso da quello definito nel contratto, che può essere stipulato in una delle forme previste dal presente regolamento

4. Qualora il fabbisogno si riveli maggiore del previsto e si superi il limite di spesa stabilito nel contratto è possibile addivenire ad un contratto aggiuntivo che specifichi il nuovo limite di spesa.

In ogni caso il valore del contratto aggiuntivo sommato al valore del primo contratto non deve superare il limite degli importi stabiliti nel presente regolamento.

5. Delle condizioni di cui al presente articolo con la precisazione che si tratta di un contratto aperto deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.

Art. - 22 Mezzi di tutela

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

2. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del Codice.

Art. - 23 Interventi d'urgenza

1. Nei in cui casi l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.

2. Il verbale di cui al comma 1 può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.

3. Il verbale è redatto dal Responsabile o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.

Art. - 24 Lavori di somma urgenza

1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell'amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 23, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente regolamento.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.

3. Dell'evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile del servizio.

4. Il tecnico di cui al comma 1 redige entro 7 (sette) giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del servizio se diverso, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.

5. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, il Responsabile procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.

6. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e,

comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

Art. - 25 Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco

1. Qualora gli interventi d'urgenza di cui all'articolo 23 o i lavori di somma urgenza di cui all'articolo 24 siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente regolamento per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga alle competenze di cui agli articoli 11, 23 e 24, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.

2. Il Responsabile provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1.

Art. - 26 Disposizioni speciali per i servizi tecnici

1. Per servizi tecnici si intendono:

a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;

b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;

c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;

d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);

e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);

2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a **euro 40.000,00** possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo individuato dal Responsabile. In tal caso il ribasso sull'importo delle prestazioni, stimato ai sensi delle tariffe professionali di cui al DM 4/4/2001, è negoziato tra il Responsabile ed il professionista cui si intende affidare l'incarico.

3. I servizi tecnici, di cui al comma 1, di importo pari o superiore a 20.000,00 euro e inferiore a euro 100.000,00 sono affidati secondo la procedura stabilita dall'art. 11 della LR n. 5/2007 e per quanto compatibile e non in contrasto dall'art. 267 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

5. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione all'Albo pretorio e pubblicazione sul sito internet dell'ente per 15 giorni consecutivi.

6. L'affidamento degli incarichi di cui al presente articolo deve essere preceduta dall'attestazione del Responsabile del Procedimento circa la sussistenza delle condizioni, previste dalle norme vigenti, che consentono di reperire le professionalità necessarie al di fuori della struttura organizzativa dell'ente.

Art. - 27 Inadempimenti

Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stata affidato l'intervento in economia, l'amministrazione, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno.

Art. - 28 Verifica e collaudo

1. Tutti gli interventi in economia sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione; per interventi di importo fino a euro 40.000,00, il collaudo può essere

effettuato in forma sintetica anche a margine degli atti di liquidazione.

2. Il collaudo, di norma, non è necessario per gli interventi di importo liquidato inferiore a euro 20.000,00 ed è sostituito dal nulla osta alla liquidazione.

Art. - 29 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a far tempo dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione o di modifica.